COMUNE

DI MONTERONI D'ARBIA

PROVINCIA DI SIENA

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO REVISIONE AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2020 E PARERE SULLA IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (PERSONALE NON DIRIGENTE) PER L'ANNO 2020

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2020 e parere sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (personale non dirigente) per l'anno 2020.

Il sottoscritto Dott. Renato Bresciani, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 08.08.2000, n. 267, con deliberazione consiliare n. 37 del 31.05.2018,

Premesso

- Che in data 10.12.2020 L'Ente ha trasmesso, tramite mail, documentazione relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 personale non dirigente;
- Che l'Ente ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;

- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

 "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ***non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016****. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.* ***Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"****;*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

 "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, ***possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";***

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

 "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

 "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro

cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

 "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

 "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Viste:

- La Relazione Illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – integrazione CCDI 2019-2021 Parte Economica anno 2020 compresa costituzione del Fondo 2020 per il personale non dirigente, del giorno 10.12.2020 a firma del Responsabile P.O. Economico Finanziaria;
- Il Verbale Delegazione trattante del giorno 4.12.2020;
- La Determinazione n.183 del giorno 16.03.2020 ad oggetto "Cosituzione provvisoria Parte Stabile del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 " a firma del Responsabile P.O. Economico Finanziaria;
- La Delibera di Giunta Comunale n.102 del giorno 01.10.2020 ad oggetto "Costituzione Parte Variabile del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020";
- La Determinazione n.814 del giorno 13.10.2020 ad oggetto " ostituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2020 art.67 CCNLL del 21.05.2018" a firma del Responsabile P.O. Economico Finanziaria;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente, redatta dal Responsabile Dott.ssa Serena Benocci e trasmessa all'Organo di revisione;

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 814 del13/10/2020 a firma del Responsabile Dott.ssa Serena Benocci, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI 2020		
FONTE	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 COMMA 1 (Totale Risorse Stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017)		**154.809,50**
Art.67 c. 2 lett. c) CCNL 21/5/18	Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio dall'anno 2017	2.416,96
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		**157.226,46**
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART.67 COMMA 2		
Art.67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/18	Rideterminazione per incremento stipendio	3.383,51
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/18	Incremento € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015	4.076,80
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		**7.460,31**
TOTALE RISORSE STABILI (soggette al limite + escluse dal limite)		**164.686,77**
COSTITUZIONE FONDO RISORSE VARIABILI		
Fonte contrattuale	**Descrizione**	
art 67 c. 3 lett. h CCNL 21.5.18	Integrazione fondo dell' 1,2% massimo su base annua del monte salari riferito all'anno 1997.	11.231,65
TOTALE RISORSE VARIABILI soggette al limite		**11.231,65**

Risorse variabili NON soggette al limite		
art. 67 c. 3 lett. c) e 70 ter CCNL 21.5.18	**Specifiche disposizioni di legge: compensi ISTAT**	
art. 67 c. 3 lett e) CCNL 21.5.18	**ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE CONFLUITE**	
TOTALE RISORSE VARIABILI NON soggette al limite		**-**
TOTALE RISORSE VARIABILI (soggette al limite + non soggette al limite)		**11.231,65**
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE (STABILI + VARIABILI)		**168.458,11**
DECURTAZIONI	**CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI**	**- 1.264,90**
	DEL FONDO per congelam. F.do al valore 2016 (Importo f.do 2016 € 158.891,63)	**- 8.301,58**
FONDO 2020 SOGGETTO AL LIMITE AL NETTO DECURTAZIONI		**158.891,63**
TOTALE RISORSE ESCLUSE DAL LIMITE (STABILI + VARIABILI)		**7.460,31**
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020		**166.351,94**
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA		**78.963,47**
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 2020 (art. 23 D.Lgs 75/2017)		**237.855,10**
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 2016 (art. 23 D.Lgs 75/2017)		**237.855,10**

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2020 così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere deli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo

2016;

- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica, per l'anno 2020,

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2020, nel limite dell'importo complessivo di euro 166.351,94 ed

Esprime

Parere favorevole in ordine alla legittimità e conformità dell'ipotesi di riparto delle risorse, al riguardo sarà cura del revisore eseguire nei mesi a seguire, controlli a campione , mirati alla verifica della correttezza circa le modalità applicative del Contratto Decentrato Integrativo.

Data 14 dicembre 2020

L'Organo di revisione

